

L.R. 28 dicembre 2021, n. 42 (1).

Modifiche e integrazioni alla *legge regionale 25 giugno 2019, n. 29* (Storicizzazione risorse del precariato storico).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 29 dicembre 2021, n. 114.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge

**Art. 1 Modifiche all'*articolo 1 della L.R. 29/2019*.
In vigore dal 30 dicembre 2021**

1. L'*articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29* (Storicizzazione risorse del precariato storico) è così modificato:

a) nella lettera a) del comma 2, le parole "per i primi tre anni del rapporto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al collocamento in quiescenza";

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Ai fini del comma 3, per ciascuno dei lavoratori di cui all'*articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15* (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), per i quali gli Enti locali utilizzatori provvedano alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, la Regione eroga un contributo fisso annuo dell'importo di 11.157,24 euro, fino al loro collocamento in quiescenza.

3-ter. Sempre ai medesimi fini del comma 3, l'Azienda Calabria Lavoro è autorizzata a procedere alla stabilizzazione dei lavoratori di cui all'*articolo 2 della L.R. n. 15/2008*, attualmente contrattualizzati a tempo determinato, riconoscendo un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro, per ciascuno dei predetti lavoratori assunti a tempo indeterminato, fino al loro collocamento in quiescenza."

Art. 2 Introduzione dell'*articolo 1-bis della L.R. 29/2019*.
In vigore dal 30 dicembre 2021

1. Dopo l'*articolo 1 della L.R. 29/2019* è inserito il seguente:

"Art. 1-bis

(Modalità attuative)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, il dipartimento competente è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari a garantire la prosecuzione delle attività prestate dai lavoratori interessati dalla presente legge."

Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria.
In vigore dal 30 dicembre 2021

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura nei limiti degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2021-2023.

Art. 4 Entrata in vigore.
In vigore dal 30 dicembre 2021

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
